

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE/853/2004, IN PARTICOLARE PER GLI ASPETTI RIGUARDANTI IL RICONOSCIMENTO DELLE UNITA' PRODUTTIVE

Con la D.G.R. n. 5-5600 del 02/04/2007, la Regione Piemonte ha inteso assicurare l'applicazione del Reg. CE/853/2004, in ottemperanza all'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome stipulato in data 09/02/2006. La nuova legislazione alimentare europea stabilisce che l'operatore del settore alimentare garantisca che tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, sottoposte al proprio controllo, soddisfino i pertinenti requisiti di igiene. Tali requisiti, diversamente da quelli dettati dalla normativa precedente, si caratterizzano per essere incentrati principalmente sull'igiene dei processi produttivi, al fine di garantire la sicurezza alimentare. In particolare il Reg. CE/853/2004 prevede che gli operatori del settore alimentare immettano sul mercato alimenti di origine animale preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente, rispondenti ai requisiti dettati dal Regolamento medesimo.

Con il presente documento, al fine di rendere uniforme sul territorio regionale la gestione delle pratiche di riconoscimento degli stabilimenti, si forniscono i dettagli delle procedure istruttorie da seguire, per:

- 1) il riconoscimento degli stabilimenti di nuova attivazione;
- 2) il cambio di ragione sociale di uno stabilimento già riconosciuto;
- 3) l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione, che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento;
- 4) la comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione, che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento;
- 5) la comunicazione di variazione di titolarità/legale rappresentante dell'impresa che non comporti una modifica della ragione sociale;
- 6) la comunicazione da effettuare a seguito di sospensione temporanea o cessazione totale o parziale di attività.

Le presenti indicazioni operative si applicano alle unità produttive soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento CE/853/2004.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono tutte le definizioni contenute nei Regolamenti comunitari 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, nonché quelle contenute negli Accordi Stato Regioni riportanti indicazioni applicative dei Regolamenti CE/852/2004 e CE/853/2004.

OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO

Il Regolamento CE/853/2004 pone l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di richiedere all'autorità competente il riconoscimento dei propri stabilimenti qualora:

- trattino prodotti di origine animale, per i quali siano previsti requisiti specifici descritti nell'Allegato III del Regolamento stesso;
- sia imposto da norme introdotte dalla legislazione nazionale;
- sia adottato a seguito di una decisione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Sono escluse dall'obbligo di riconoscimento:

- a) la produzione primaria;
- b) le operazioni di trasporto;
- c) il magazzinaggio di prodotti di origine animale che non richiedono un condizionamento termico;
- d) il magazzinaggio di prodotti di origine animale imballati/confezionati che richiedono un condizionamento termico, ma che non vengono commercializzati verso Paesi della U.E. o esportati verso Paesi Terzi;
- e) le attività di vendita al dettaglio.

Gli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale per i quali non siano previsti requisiti specifici nell'Allegato III del Regolamento CE/853/2004, operano nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento CE/852/2004. Tali stabilimenti non necessitano di riconoscimento e sugli alimenti prodotti non deve essere apposto il marchio identificativo riportante il numero di approvazione (Approval number).

AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

a) Alimenti che contengono sia prodotti di origine vegetale che prodotti di origine animale

Il Reg. CE/853/2004 si applica unicamente agli alimenti di origine animale.

Salvo qualora espressamente indicato, il Regolamento non si applica alla produzione di alimenti contenenti prodotti vegetali e prodotti trasformati di origine animale (c.d. prodotti composti).

A titolo di esempio, i prodotti a base di carne utilizzati nella preparazione di pizze devono essere stati ottenuti in stabilimenti riconosciuti e nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. CE/853/2004, ma la produzione della pizza ricade nell'ambito di applicazione del Reg. CE/852/2004.

Si precisa che uno stabilimento riconosciuto per la produzione sia di alimenti di origine animale, sia di prodotti diversi, può applicare il marchio identificativo (di cui all'allegato II, sezione I del Reg. CE/853/2004) anche su tali prodotti.

b) Produzione Primaria: cessione di piccoli quantitativi

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del Reg. CE/853/2004 i piccoli quantitativi di prodotti primari di origine animale forniti direttamente dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore finale.

La definizione di *piccoli quantitativi* deve essere ricondotta alla *fornitura in forma diretta*, alla *cessione occasionale* e alla *richiesta diretta* di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa da parte del consumatore finale o di un esercizio di commercio al dettaglio.

L'*ambito locale* è identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda fornitrice e nel territorio delle Province contermini.

Qualora i prodotti primari di origine animale vengano trasformati in azienda (es. latte crudo trasformato in formaggio), non ricadono nella definizione di produzione primaria e tali operazioni sono soggette ai requisiti di igiene indicati nell'Allegato II al Reg. CE/852/2004 ed ai pertinenti requisiti del Reg. CE/853/2004.

c) Obblighi di riconoscimento per l'attività di macellazione e specifiche esclusioni

Le carni non sono considerate un prodotto primario in quanto ottenute a seguito dell'attività di macellazione. Le strutture di macellazione devono quindi essere riconosciute dall'autorità competente ai sensi del Reg. CE/853/2004.

Le uniche eccezioni a tale obbligo, come stabilito dall'art. 1, comma 3, lettere d) ed e) del Reg. CE/853/2004 riguardano:

- la fornitura, da parte del produttore (azienda agricola di allevamento) al consumatore finale o ad esercizi di vendita al dettaglio che forniscono il consumatore finale, di piccole quantità di carni fresche di pollame e lagomorfi macellati in allevamento;
- la fornitura di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica da parte di cacciatori al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale.

Anche in questo caso, valgono le indicazioni sopra espresse per quanto attiene al mercato locale (Provincia e Province contermini) e alla definizione di un rapporto diretto tra cedente e richiedente. Il piccolo quantitativo di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati dal produttore nell'azienda agricola, in attesa di ulteriori indicazioni condivise in ambito nazionale, viene stabilito in un massimo di 50 UBE/anno complessive di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata (1 UBE = 200 polli o 125 conigli). Tale limite sostituisce quello definito dall'art. 3 della D.G.R. 79-7605 del 26/11/2007. Queste attività ricadono comunque nel campo di applicazione del Reg. CE/852/2004 e sono soggette ad obbligo di notifica ai fini della registrazione.

Nella valutazione dei requisiti strutturali e gestionali (procedure di autocontrollo), è opportuno che siano distinti i macelli annessi all'allevamento che operano prevalentemente per la cessione diretta di piccolissimi quantitativi al consumatore finale, da quelli che effettuano anche la fornitura ad altri esercizi di vendita al dettaglio.

Al fine di garantirne la rintracciabilità dei capi macellati in allevamento, l'etichetta da apporre sulla carcassa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- denominazione ed indirizzo dell'azienda agricola
- il lotto di appartenenza ovvero la data di macellazione;
- la dicitura "stabilimento in deroga - art. 1, comma 3, lettera d, Reg. CE/853/2004";
- ogni informazione resa obbligatoria ai fini della prevenzione delle malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e lagomorfi.

Le attività di macellazione effettuate presso queste strutture devono essere documentate da parte del titolare del macello, utilizzando un apposito registro vidimato dall'ASL competente per territorio, riportante le seguenti informazioni:

- data della seduta di macellazione;
- specie di appartenenza e numero di capi macellati.

I titolari dei macelli presso gli allevamenti, operanti in deroga al Reg. CE/853/2004, sono tenuti a comunicare all'inizio di ogni anno (all'ASL competente), le giornate e/o i periodi nei quali presumibilmente effettueranno l'attività di macellazione.

Per quanto riguarda la selvaggina di grossa taglia, fatte salve le pertinenti normative in materia venatoria, il limite è stabilito in un capo/anno per ogni cacciatore.

La macellazione in allevamento, per autoconsumo familiare, di specie animali diverse dal pollame o dai lagomorfi è unicamente consentita per i suidi. Tale attività è esclusa dal campo di applicazione della normativa comunitaria ed è regolamentata da specifiche circolari e note della Regione Piemonte tuttora vigenti.

Per le macellazioni d'emergenza effettuate al di fuori del macello (di cui all'All. III, sez. I, cap. VI del Reg. CE n. 853/2004), valgono le indicazioni contenute nell'art. 4, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 193/2007. Le carcasse, le mezzene, i quarti e le mezzene tagliate in massimo tre parti, nonché le carni da esse ottenute, provenienti da macellazioni d'emergenza di ungulati

domestici, devono recare un bollo sanitario di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza, recante le seguenti indicazioni:

- a) nella parte superiore, l'indicazione dell'Azienda Sanitaria Locale sul cui territorio si trova il macello presso il quale viene conclusa la macellazione d'urgenza (es. ASL TO4, ASL VCO, ecc.);
- b) al centro, la sigla MSU, seguita dal numero d'identificazione del macello;
- c) nella parte inferiore, la dicitura: Regione Piemonte.

La riduzione delle carcasse può avvenire presso il macello sino ad un massimo di 6 parti e le carni ottenute devono essere esclusivamente commercializzate direttamente al consumatore finale o al dettagliante, nell'ambito della Provincia in cui è ubicato lo stabilimento di macellazione o nelle Province contermini.

d) Produzione di prodotti a base di latte nell'azienda agricola di allevamento

Il formaggio è il prodotto della trasformazione del latte crudo o del latte trattato termicamente, e non può essere considerato una produzione primaria anche se fabbricato in azienda. Tuttavia un'azienda che trasformi il latte del proprio allevamento e ceda i prodotti ottenuti esclusivamente al consumatore finale, presso l'azienda stessa, oppure presso un mercato locale, è soggetta al solo obbligo di notifica finalizzata alla registrazione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004. Questi prodotti possono anche essere ceduti ad un esercizio al dettaglio o di somministrazione, nell'ambito della Provincia/Province contermini, purché tale attività sia marginale in termini di volumi di prodotto lavorato annuo, rispetto a quanto ceduto direttamente al consumatore finale. In tutti gli altri casi l'azienda produttrice deve essere riconosciuta ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004.

e) Centri di raccolta del latte crudo

I centri di raccolta, in cui il latte crudo di varie provenienze viene depositato dopo lo stoccaggio in allevamento e prima dell'invio ad un impianto di trasformazione, non sono considerati produzione primaria e sono soggetti all'obbligo di riconoscimento, ad esclusione dei "frigoriferi collettivi" cui conferiscono i piccoli allevamenti situati in zone montane particolarmente disagiate. Tali "frigoriferi collettivi" sono soggetti alla semplice registrazione e, dal punto di vista gestionale, devono essere funzionalmente correlati a gruppi organizzati di conferenti o a stabilimenti di trasformazione.

Sono, inoltre, soggette alla sola registrazione la produzione primaria di latte e la vendita di latte crudo al consumatore finale (comprendente le operazioni di mungitura e di conservazione del latte in azienda), anche effettuata tramite distributori automatici.

f) Uova

I centri di imballaggio delle uova (anche qualora siano situati nell'azienda di produzione) devono essere riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, così come ribadito dalla nota del Ministero della Salute del 11/04/2007 (DGSAN/3/2984/P). Ai sensi del Regolamento (CE) 1234/07 e del Decr. MIPAFF del 13/11/2007, non ricade nell'obbligo di riconoscimento la sola attività di vendita delle uova dal produttore al consumatore finale nel luogo di produzione, in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta, all'interno della "zona" di produzione che comprenda un'area di raggio massimo di 10 Km dal luogo di produzione stesso.

g) Prodotti della pesca

I prodotti della pesca, compresi quelli dell'acquacultura, sono prodotti primari anche dopo la macellazione, il dissanguamento, la manipolazione, l'eviscerazione, la rimozione delle pinne, la refrigerazione e la messa in contenitori per il trasporto, purché tali operazioni siano effettuate presso l'allevamento; queste attività sono pertanto soggette alla sola registrazione ai sensi del Reg. CE/852/2004. Viceversa, i prodotti risultanti da ulteriori manipolazioni o lavorazioni (ad esempio la sfilettatura, il confezionamento in atmosfera protettiva, ecc.), non sono considerati prodotti primari e, qualora destinati a soggetti diversi dal consumatore finale, devono provenire da stabilimenti riconosciuti.

h) Miele ed altri alimenti ottenuti dalle api

Tutte le attività correlate all'apicoltura (la raccolta del miele, l'attività di smielatura, il confezionamento e l'imballaggio), i cui prodotti siano posti in commercio, sono soggette all'obbligo di notifica ai fini della semplice registrazione di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004.

i) Produzione di gelati a partire da latte trattato termicamente

Le imprese alimentari che producono gelati a partire da latte trattato termicamente sono escluse dall'obbligo di riconoscimento e sono soggette al solo obbligo di notifica finalizzato alla registrazione, così come ribadito dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n° 33814/P del 26/09/2006.

l) Commercio al dettaglio

L'articolo 3, punto 7 del Regolamento (CE) n. 178/2002 definisce: *“commercio al dettaglio”: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso”*.

Gli esercizi al dettaglio che effettuano qualsiasi attività di produzione, preparazione, trasformazione, confezionamento, ecc., finalizzate alla fornitura diretta di alimenti di origine animale al consumatore finale sono soggetti agli obblighi di notifica ai fini della semplice registrazione prevista dal Regolamento (CE) n. 852/2004. Viceversa, un esercizio al dettaglio che fornisce alimenti di origine animale ad un altro esercizio al dettaglio è soggetto all'obbligo di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004. Tuttavia, lo stesso Regolamento esclude dall'obbligo di riconoscimento e dal proprio campo di applicazione, la fornitura da parte di un laboratorio annesso ad un esercizio di vendita al dettaglio ad un altro laboratorio annesso ad un esercizio di vendita al dettaglio quando, in accordo con la normativa nazionale, tale fornitura risulta essere un'attività marginale, localizzata o ristretta e non prevalente in termini di volumi. In tal caso si applica esclusivamente il Regolamento (CE) n. 852/2004.

Così come già definito nella D.G.R. 5-5600 del 02/04/2007 e nella D.G.R. 79-7605 del 26/11/2007, l'ambito territoriale che definisce il concetto di “fornitura localizzata e ristretta” deve essere riferito al territorio della Provincia su cui insiste l'esercizio e al territorio delle Province contermini; questa disposizione deriva dalla necessità che tale attività non sia effettuata su lunghe distanze, circostanza che richiede una più attenta gestione e supervisione, in particolare per quanto riguarda il trasporto e le condizioni di conservazione. Il significato del termine “marginale” è ulteriormente chiarito nel considerando n. 13, del Regolamento (CE) n. 853/2004, in cui viene specificato che tale fornitura deve rappresentare una quota minore dell'attività di produzione dello stabilimento e deve riguardare solo alcuni tipi di prodotti.

Viceversa, i laboratori di lavorazione commerciali tipo “Cash and Carry” e i laboratori centralizzati di catene della grande e media distribuzione rientrano nell'ambito del campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 e sono soggetti all'obbligo di riconoscimento. In particolare i “Cash and Carry”, che esercitano una pluralità di attività (es. deposito, cernita e frazionamento di prodotti della pesca, porzionatura e riconfezionamento dei formaggi, deposito e sezionamento di carni rosse, ecc), dovranno ottenere il riconoscimento per ciascuna delle attività sopraccitate, con attribuzione di un unico numero identificativo (Approval number).

MODALITÀ OPERATIVE PER IL RICONOSCIMENTO E PER LA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI

Al fine di rendere uniforme sul territorio regionale la gestione delle pratiche di riconoscimento degli stabilimenti, si forniscono i dettagli delle procedure relative a:

- 1) riconoscimento degli stabilimenti di nuova attivazione;
- 2) cambio di ragione sociale di uno stabilimento già riconosciuto;
- 3) aggiornamento dell'atto di riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento;
- 4) comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento;
- 5) comunicazione di variazione di titolarità/legale rappresentanza dell'impresa che non comporti modifiche della ragione sociale;
- 6) comunicazione da effettuare a seguito di sospensione temporanea o cessazione totale o parziale di attività.

a) Disposizioni comuni

1. Tutte le istanze e le comunicazioni devono pervenire alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo degli Alimenti di Origine Animale, in unica copia originale, con lettera di accompagnamento firmata dal Direttore della S.C. Area B o Area C del Servizio Veterinario territorialmente competente per lo stabilimento interessato.
2. Le istanze devono essere presentate in carta legale, ad esclusione delle comunicazioni, e tutti i documenti allegati devono essere in originale o in copia conforme.
3. Il verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari, strutturali, gestionali e sulla completezza e correttezza della documentazione presentata, deve essere redatto secondo la modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità ai fini del rilascio del riconoscimento condizionato ed ai fini del rilascio del riconoscimento definitivo o per le istruttorie delle altre tipologie di istanza o di comunicazione.
4. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia e accompagnate da fotocopia di documento di identità del dichiarante.
5. La dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente e quella relativa ai requisiti tecnici dello stabilimento, deve essere redatta secondo la modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità.
6. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla cessazione parziale o totale di attività seguita eventualmente da chiusura o dal trasferimento di titolarità (con o senza cambio di ragione sociale) dell'unità produttiva oggetto di riconoscimento può essere redatta, anche in assenza di rogito notarile, utilizzando la modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità.
7. Le attività svolte nello stabilimento devono essere indicate attraverso la compilazione della scheda di rilevazione tipologia di attività, secondo la modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità.
8. Per gli impianti di macellazione, nella scheda rilevazione tipologia di attività (da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità) devono essere riportate anche la potenzialità produttiva massima oraria, giornaliera e settimanale.
9. La relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale e sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, da allegare all'atto della presentazione delle istanze o delle comunicazioni da parte dell'operatore, dovrà risultare adeguata alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare.

b) Procedure specifiche

1. STABILIMENTI DI NUOVA ATTIVAZIONE

L'inizio dell'attività di nuovi stabilimenti che trattano prodotti di origine animale è subordinato al possesso del provvedimento di riconoscimento condizionato o definitivo rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004. Tutti gli stabilimenti di nuova attivazione iniziano l'attività con un provvedimento di riconoscimento condizionato che verrà trasformato in definitivo a seguito di un ulteriore sopralluogo con esito favorevole effettuato dall'ASL competente per territorio. La Direzione Sanità della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo Alimenti di Origine Animale si riserva la facoltà di procedere a sopralluoghi di supervisione sulla conformità dell'impianto, in accordo con il Servizio veterinario dell'ASL competente.

Procedura di riconoscimento degli stabilimenti

Ai fini del riconoscimento degli stabilimenti è prevista la seguente procedura:

1) il responsabile dello stabilimento presenta al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, la domanda di riconoscimento (in duplice copia di cui una in bollo), redatta secondo la modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità, corredata dalla documentazione elencata nella stessa;

2) a seguito della presentazione dell'istanza di riconoscimento, il Servizio veterinario:

- i) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;
- ii) effettua il sopralluogo ispettivo presso l'impianto e, solo in caso di esito favorevole,
- iii) trasmette alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo Alimenti di Origine Animale, l'istanza in originale con gli allegati ed il parere favorevole, conforme alla modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità, sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti (trattenendone una copia).

Successivamente al rilascio del numero di riconoscimento condizionato da parte del Settore Vigilanza e Controllo Alimenti di Origine Animale regionale, il Servizio veterinario competente:

- i) effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l'impianto in attività, prescrivendo, qualora necessario, gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento;
- ii) successivamente all'esito favorevole del sopralluogo, trasmette al Settore Vigilanza e Controllo Alimenti di Origine Animale il parere al rilascio del riconoscimento definitivo, conforme alla modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità;
- iii) ricevuto il provvedimento di riconoscimento definitivo, provvede alla notifica all'interessato e trattiene in archivio la copia conforme all'originale (senza restituire alla Regione la copia notificata).

Il procedimento amministrativo affidato all'ASL, a partire dalla presentazione dell'istanza da parte dell'operatore sino alla comunicazione all'impresa del riconoscimento definitivo di idoneità, deve concludersi, di norma, entro 90 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 90 giorni nel caso in cui lo stabilimento non soddisfi tutti i requisiti previsti.

3) Il Settore Vigilanza e Controllo degli Alimenti di Origine Animale della Regione Piemonte:

- i) verifica la correttezza formale dell'istanza;
- ii) attiva le procedure previste per il rilascio del riconoscimento condizionato e inserisce lo stabilimento nell'apposito elenco nazionale (S.INTE.S.I), con l'attribuzione del numero (Approval number);
- iii) provvede a trasmettere il numero di riconoscimento condizionato all'ASL e all'operatore del settore alimentare, il quale può così iniziare l'attività;
- iiii) effettua, se del caso, la supervisione di conformità in loco, in accordo con il Servizio veterinario;
- iiiii) successivamente all'esito favorevole del secondo sopralluogo ispettivo effettuato dall'ASL, o a seguito della supervisione regionale, emana il provvedimento di

riconoscimento definitivo e lo trasmette al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, in originale e copia conforme, con richiesta di notifica all'interessato.

Si rimarca che nel caso siano stati prescritti interventi di adeguamento, il riconoscimento condizionato può essere prorogato per un tempo concordato in sede di sopralluogo e comunque non superiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso contrario, la procedura di riconoscimento viene considerata decaduta ed una eventuale nuova richiesta dovrà riportare esplicito riferimento alla risoluzione delle carenze rilevate nei sopralluoghi svolti in precedenza.

L'istanza per il riconoscimento dei nuovi centri d'imballaggio delle uova deve essere inoltrata alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo Alimenti di Origine Animale secondo le procedure sopra descritte. Ottenuto il numero di riconoscimento (Approval number), questo va comunicato, da parte dell'operatore commerciale, all'Assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte, compilando la modulistica prevista nell'All. I del Decr. MI.P.A.A.F. del 13/11/2007, recante "Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei Reg. CE n. 1028/2006, del Consiglio e n. 557/2007, della Commissione e del D. L.vo 29.7.03 n. 267". L'Assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte completa l'istruttoria e invia la documentazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'attribuzione della specifica autorizzazione.

Stabilimenti di macellazione e sezionamento a ridotta capacità produttiva

(autorizzati ai sensi :

- degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;
- dell'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, conformemente agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;
- dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495;
- dell'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1992, n. 559, conformemente all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495)

Gli operatori che intendano richiedere il riconoscimento per proseguire l'attività in stabilimenti già autorizzati come macelli o sezionamenti "a limitata capacità", devono inoltrare al Settore Regionale, per il tramite del Servizio Veterinario competente per territorio, l'istanza di riconoscimento conforme alla modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità, corredata dalla documentazione elencata nella stessa, osservando i requisiti minimi previsti dall'*Allegato 2* e le tempistiche indicate nella nota della Regione Piemonte prot. n° 24232/20.04 del 17 luglio 2008. Contestualmente alla notifica del decreto di riconoscimento definitivo, l'ASL richiederà la revoca del provvedimento autorizzativo rilasciato in precedenza dal Sindaco.

Le istanze dovranno, di norma, pervenire alle ASL territorialmente competenti entro il 31/12/2008.

A differenza di quanto indicato nella procedura di riconoscimento degli stabilimenti di nuova attivazione, non è previsto il rilascio di un riconoscimento condizionato, in quanto si tratta di impianti già in attività. Pertanto, ai fini del parere da allegare all'istanza, il Servizio veterinario utilizzerà il modello da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità, per il rilascio del riconoscimento definitivo. Resta sottinteso che il sopralluogo dovrà essere effettuato con l'attività (di macellazione e/o di sezionamento) in corso.

Per i sezionamenti "a limitata capacità" valgono le stesse indicazioni relative ai macelli, con la possibilità, in caso di mancato adeguamento di impianti correlati al proprio spaccio di vendita al dettaglio, di non sospendere l'attività qualora venga anche effettuata la vendita ad altri esercizi di commercio al dettaglio/somministrazione nell'ambito della stessa Provincia o di Province contermini, a condizione che tale attività risulti essere marginale in termini di volume di prodotto lavorato annuo, rispetto a quanto ceduto presso lo spaccio medesimo. In tal caso la struttura sarà soggetta alla sola notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE/852/2004

Laboratori di prodotti a base di carne in possesso di riconoscimento comunitario non industriale (ex tipologia 9-L), rilasciato ai sensi della precedente normativa

Per tali attività non è richiesta, in linea di principio, la presentazione di una nuova domanda di riconoscimento. Tuttavia, il Servizio Veterinario territorialmente competente è tenuto ad eseguire, in particolare per gli impianti autorizzati da più lungo tempo (deroghe a suo tempo concesse ai sensi della Circolare ministeriale n. 30 del 28/7/1992), un'ulteriore verifica, al fine di evidenziare situazioni strutturali/gestionali in contrasto con i requisiti minimi previsti dai Regolamenti CE/852/2004 e CE/853/2004. Tali strutture dovranno adeguarsi al più presto e comunque non oltre il 30.06.2009.

Le ditte che necessitano di adeguamenti strutturali od organizzativi dovranno predisporre un piano scritto d'intervento che individui le carenze strutturali e procedurali, con indicazione delle modalità e dei tempi per la loro rimozione. Tale piano, dovrà essere valutato e approvato dal Servizio Veterinario competente per territorio.

Si riportano, per opportuna conoscenza, le deroghe, a suo tempo concesse (Circolare del Ministero della Sanità n° 30 del 28/07/1992 Allegato 5), riguardanti i seguenti locali e attrezzature:

1. locali di deposito delle materie prime;
2. locali di deposito del prodotto finito;
3. locale di deposito del materiale necessario per il confezionamento e per l'imballaggio;
4. locale per l'imballaggio e la spedizione;
5. locale per la pulitura dell'attrezzatura e del materiale, quali ganci e recipienti;
6. dispositivi non azionabili a mano per il comando dei rubinetti destinati alla pulizia e disinfezione delle mani;
7. spogliatoi;
8. locale per la rimozione dell'imballaggio;
9. locale per scongelare le materie prime;
10. locale per le operazioni di sezionamento;
11. locale per l'essiccazione e la stagionatura;
12. locale per l'affumicatura;
13. locale per la dissalazione, il bagno e altri trattamenti dei budelli naturali;
14. locale per la pulitura preliminare delle derrate necessarie all'elaborazione dei prodotti a base di carne;
15. locale per la salatura in profondità;
16. locale per l'affettatura o il sezionamento e per il confezionamento dei prodotti a base di carne destinati ad essere commercializzati preimballati.

Appare evidente che, allo stato attuale, alcuni locali precedentemente oggetto di deroga devono essere presenti, pur facendo salva la possibilità, prospettata dai Regolamenti CE/852 e 853/2004, di effettuare operazioni diverse nello spazio o nel tempo, attraverso procedure operative codificate di autocontrollo.

Qualora il piano di adeguamento preveda modifiche strutturali e/o impiantistiche significative che comportino o meno sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o attività produttiva il titolare dell'impianto, a completamento dei lavori, dovrà presentare alla Direzione Sanità, Settore Vigilanza e Controllo degli Alimenti di Origine Animale l'istanza o la comunicazione prevista, conformi alla modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità.

Le aziende attualmente in possesso, sia del riconoscimento comunitario come laboratorio non industriale (ex 9-L), che di autorizzazione come impianto a limitata capacità, dovranno comunque presentare entro il 31.12.2008, l'istanza di aggiornamento del decreto di riconoscimento conforme alla modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità, relativamente all'attività di sezionamento e/o di macellazione. Le suddette aziende dovranno regolarizzarsi entro il 31.12.2009; in caso contrario saranno autorizzate, previa registrazione, a vendere solo al consumatore finale presso il proprio spaccio o a dettaglianti (con le modalità precedentemente illustrate) e, in ogni caso, non potranno più effettuare attività di macellazione.

2. CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO GIA' RICONOSCIUTO

Qualora vengano apportate variazioni alla ragione sociale di una ditta riconosciuta o qualora subentri una nuova ditta con diversa ragione sociale, è prevista la seguente procedura di aggiornamento:

- 1) il responsabile dello stabilimento (o il nuovo titolare subentrante, nel caso di nuova Ditta) presenta, al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, la domanda di cambio di ragione sociale (in duplice copia di cui una in bollo) redatta secondo la modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità, corredata dalla documentazione elencata;
- 2) il Servizio veterinario della ASL entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza:
 - i) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;
 - ii) verifica che tale variazione non abbia comportato modifiche dei requisiti igienico sanitari e strutturali dello stabilimento e/o della tipologia di attività ed esprime il parere favorevole circa il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa (utilizzando il modello conforme alla modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità);
 - iii) trasmette alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo Alimenti di Origine Animale, l'istanza in originale e gli allegati (in originale o copia conforme), trattenendone una copia;
- 3) la Direzione Sanità della Regione Piemonte:
 - i) verifica la correttezza formale dell'istanza;
 - ii) provvede a rilasciare un nuovo atto di riconoscimento dopo avere eventualmente effettuato gli accertamenti ritenuti necessari;
 - iii) invia il provvedimento di riconoscimento al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, in originale e in copia conforme, con richiesta di notifica all'interessato e di ritiro del precedente atto di riconoscimento;
 - iiii) aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti (S.INTE.S.I).
- 4) il Servizio veterinario della ASL, ricevuto il provvedimento di riconoscimento, procede alla notifica all'interessato, trattiene in archivio una copia conforme del nuovo atto e l'originale del precedente decreto di riconoscimento ritirato alla Ditta (senza restituire alla Regione la copia notificata).

Nelle more dell'emanazione del nuovo atto, la ditta subentrante può comunque utilizzare il riconoscimento di idoneità dello stabilimento intestato all'impresa precedente, salvo diversa indicazione motivata da parte del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio o del Settore Vigilanza e Controllo degli Alimenti di Origine Animale della Regione Piemonte.

Gli stabilimenti di macellazione e sezionamento a ridotta capacità produttiva, attualmente titolari di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, che intendono cambiare ragione sociale devono inoltrare istanza di riconoscimento alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo Alimenti di Origine Animale con le modalità sopra indicate, se in possesso dei pertinenti requisiti richiesti dal Reg. 852/04 e dal Reg. 853/04 e se conformi alle indicazioni contenute nell'*Alligato 2* alla presente determinazione.

Contestualmente alla notifica del decreto di riconoscimento, l'ASL richiede al Sindaco la revoca del provvedimento autorizzativo rilasciato in precedenza.

In alternativa, per tali stabilimenti non ancora riconosciuti (con l'istruttoria di riconoscimento in corso o che cesseranno l'attività entro il 31.12.2009), è possibile, fino al termine del periodo transitorio, richiedere il cambio di ragione sociale con le modalità previste nella D.G.R. 79-7605 del 26/11/2007 compilando l'*Alligato 2* della D.G.R. medesima alla voce "altro".

In ogni caso le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco agli stabilimenti a ridotta capacità cessano la loro validità il 31 dicembre 2009.

3. MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O DI ATTIVITÀ CHE COMPORTANO SOSTITUZIONI O AGGIUNTE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA E/O DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA PREVISTA DAL DECRETO DI RICONOSCIMENTO

Qualora in uno stabilimento già riconosciuto vengano sostituite o aggiunte tipologie di categoria e/o di attività, è necessario che il responsabile dello stabilimento richieda l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, sia per revocare attività non più effettuate, sia per attivare nuove tipologie produttive previste dal Regolamento (CE) n. 853/2004.

A tal fine:

- 1) il responsabile dello stabilimento presenta al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, l'istanza di sostituzione o di aggiunte di tipologia di categoria e/o di attività produttiva, (in duplice copia di cui una in bollo), redatta secondo la modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità, corredata dalla documentazione elencata;
- 2) il Servizio veterinario della ASL entro 30 giorni:
 - i) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;
 - ii) effettua il sopralluogo ispettivo presso l'impianto e, solo in caso di esito favorevole,
 - iii) trasmette alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo Alimenti di Origine Animale, l'istanza in originale con gli allegati (originali o copia conforme) ed il parere, conforme alla modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità, sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti (trattenendone una copia).
- 3) il Settore Vigilanza e Controllo degli Alimenti di Origine Animale della Regione Piemonte:
 - i) verifica la correttezza formale dell'istanza;
 - ii) effettua, se del caso, un sopralluogo di supervisione, in accordo con il Servizio veterinario dell'ASL;
 - iii) emana il provvedimento di riconoscimento aggiornato;
 - iiii) invia il provvedimento di riconoscimento al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, in originale e copia conforme, con richiesta di notifica all'interessato e di ritiro del precedente atto di riconoscimento;
 - iiiii) aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti (S.INTE.S.I).
- 4) il Servizio veterinario della ASL, ricevuto il provvedimento di riconoscimento, procede alla notifica all'interessato, trattiene in archivio la copia conforme del nuovo atto e l'originale del precedente decreto di riconoscimento ritirato alla Ditta (senza restituire alla Regione la copia notificata).

Il titolare dello stabilimento può iniziare la nuova attività produttiva, oggetto di estensione del riconoscimento, successivamente al sopralluogo dell'ASL, con esito favorevole scritto, senza attendere l'emanazione del provvedimento aggiornato.

4. MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O DI ATTIVITÀ CHE NON COMPORTANO SOSTITUZIONI O AGGIUNTE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA E/O DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA PREVISTA DAL DECRETO DI RICONOSCIMENTO

Qualora in uno stabilimento già riconosciuto, vengano effettuate variazioni strutturali e/o impiantistiche significative, senza che si sostituiscano o si aggiungano tipologie di categoria e/o di attività previste dal decreto di riconoscimento in possesso, è necessario che il responsabile dello stabilimento comunichi le variazioni apportate.

A tal fine:

- 1) il responsabile dello stabilimento presenta, al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, una comunicazione (in carta semplice e in duplice copia) redatta secondo la modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità, corredata dalla documentazione elencata.
- 2) Il Servizio veterinario della ASL entro 30 giorni:
 - i) verifica la correttezza formale della comunicazione e la completezza della documentazione allegata;

- ii) verifica, a seguito di sopralluogo, che l'impianto continui a soddisfare i requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dai Reg. CE/852/04 e CE/853/04 ed esprime parere favorevole, (utilizzando il modello conforme alla modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità);
 - iii) trasmette alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo Alimenti di Origine Animale, la comunicazione in originale con gli allegati (originali o copia conforme) ed il parere favorevole.
- 3) Il Settore Vigilanza e Controllo degli Alimenti di Origine Animale della Regione Piemonte prende atto delle modifiche apportate.

Per variazioni significative, si intendono le modifiche strutturali che, pur lasciando inalterata la/le tipologia/e produttiva/e già riconosciuta/e, comportino un ampliamento, o una riduzione, o una variazione d'uso, dei locali produttivi dello stabilimento, rispetto alla planimetria allegata all'atto del riconoscimento, diversi dalla semplice redistribuzione degli spazi interni o dall'allocazione di strumentazioni o strutture rimovibili).

5. VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ/LEGALE RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA CHE NON COMPORTI MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Qualora in uno stabilimento già riconosciuto, si verificano variazioni di titolarità/legale rappresentanza dell'impresa, che non comportino modifiche della ragione sociale, è necessario che il nuovo responsabile dello stabilimento comunichi tali variazioni.

A tal fine:

- 1) il nuovo responsabile dello stabilimento presenta, al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, una comunicazione (in carta semplice e in duplice copia), redatta secondo la modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità, corredata dalla documentazione elencata.
- 2) il Servizio veterinario della ASL entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione:
 - i) verifica la correttezza formale della comunicazione e la completezza della documentazione allegata;
 - ii) verifica che tale variazione non abbia comportato cambiamenti ai requisiti igienico sanitari e strutturali dello stabilimento ed esprime parere favorevole, circa il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa (utilizzando la modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità);
 - iii) trasmette alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, Settore Vigilanza e Controllo Alimenti di Origine Animale, la comunicazione in originale con gli allegati (originali o copia conforme), ed il parere favorevole (trattenendone una copia).
- 3) il Settore Vigilanza e Controllo degli Alimenti di Origine Animale della Regione Piemonte prende atto delle modifiche apportate.

6. SOSPENSIONE TEMPORANEA O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

6.1 Sospensione temporanea

La normativa comunitaria (art. 54 del Regolamento (CE) n. 882/2004), attribuisce al Veterinario Ufficiale, in relazione ai problemi che si possono verificare negli stabilimenti sottoposti a controllo, la possibilità di disporre il rallentamento dell'attività produttiva fino alla sospensione temporanea della stessa. Si tratta di provvedimenti con una durata limitata nel tempo (poche giornate lavorative) che, di norma, mirano al ristabilirsi del pieno rispetto della normativa. Tali situazioni devono essere adeguatamente documentate presso il Servizio veterinario territorialmente competente, ma non richiedono necessariamente una segnalazione al Servizio Veterinario regionale.

Qualora, invece, l'attività venga sospesa per un periodo di tempo superiore a 21 gg, il Servizio Veterinario della ASL segnala ufficialmente la circostanza al Settore regionale (indicando i motivi del provvedimento), utilizzando la modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità. Il Settore regionale adotta conseguentemente un provvedimento di

sospensione dell'atto di riconoscimento, lo trasmette al Servizio Veterinario della ASL competente per la successiva notifica alla ditta e aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti.

La ripresa dell'attività è subordinata all'invio al Settore regionale, da parte del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, di un parere favorevole, conforme alla modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità, sulla rinnovata rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali.

Il Settore Vigilanza e Controllo degli Alimenti di Origine Animale regionale trasmette l'atto di revoca della sospensione al Servizio Veterinario della ASL competente per la successiva notifica alla ditta e aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti.

6.2 Cessazione definitiva

Qualora vengano evidenziati a carico di uno stabilimento riconosciuto, problemi tali da non consentire la prosecuzione dell'attività, o nel caso in cui il responsabile dello stabilimento comunichi la cessazione dell'attività (utilizzando la modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità), o qualora l'attività dello stabilimento risulti sospesa per un periodo di tempo superiore a sei mesi, si rende necessario adottare un provvedimento di revoca del riconoscimento.

A tal fine:

- 1) il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio richiederà la revoca del riconoscimento al Settore Vigilanza e Controllo degli Alimenti di Origine Animale della Regione Piemonte, indicandone le motivazioni (utilizzando la modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità).
- 2) il Settore regionale adotta l'atto di revoca del riconoscimento, lo invia al Servizio veterinario per la successiva notifica e aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti.
- 3) il Servizio veterinario della ASL procede alla notifica all'interessato dell'atto di revoca e ritira l'originale del decreto di riconoscimento per l'archiviazione (senza restituire alla Regione la copia notificata).

6.3 Revoca riconoscimento di idoneità per presentazione di notifica ai fini della registrazione

Qualora un operatore del settore alimentare intenda rinunciare al riconoscimento comunitario previsto dal Reg. CE/853/2004 e ritenga di operare solo come attività registrata ai sensi del Reg. CE/852/2004, deve comunicare la cessazione dell'attività riconosciuta (utilizzando la modulistica da adottarsi con successiva determinazione della Direzione di Sanità e crociando la voce specifica) e presentare dichiarazione di inizio attività con le modalità indicate nella D.G.R. 79-7605 del 27/11/2007. Il Servizio veterinario competente richiederà la revoca del provvedimento di riconoscimento alla Direzione Sanità della Regione Piemonte – Settore Vigilanza e Controllo degli alimenti di origine animale, secondo le modalità previste al punto 6.2 del presente documento.

L'operatore non è tenuto al versamento dei diritti, dovuti all'A.S.L. per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della pratica di registrazione, qualora abbia già provveduto a versare le spese relative al riconoscimento dello stabilimento.

In caso contrario, l'OSA sarà tenuto a pagare le spese relative alla pratica di registrazione, calcolate in base alle dimensioni dell'impianto, secondo quanto stabilito dalla succitata D.G.R.